

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2232)	765
PRESIDENTE	765, 766
MUSSINI, <i>Relatore</i>	765
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	766
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Riordinamento del Casellario giudiziale (Approvato dal Senato). (2185)	766
PRESIDENTE	766, 767, 768, 769, 771
CAPALOZZA.	766, 767, 768, 769, 770, 771
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	767, 768, 770
MUSSINI.	767, 769
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	767, 768, 769, 770, 771
BREGANZE	768
ARATA	768, 771
ARTALE	769, 770
COLITTO.	771
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	771

La seduta comincia alle 10.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, approvato dalla II Commissione del Senato.

L'onorevole Mussini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MUSSINI, *Relatore*. Con il decreto legislativo 2 settembre 1919, n. 1598, è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. La cassa si alimentava con una trattenuta mensile sullo stipendio dei magistrati nella misura di una lira. Questa trattenuta fu poi raddoppiata con la legge 8 luglio 1929, n. 1276, finché, con un'ultima modificazione, fu fissata nel 3 per cento delle somme corrisposte ai magistrati a titolo di compenso per lavoro straordinario e per altre prestazioni. Con la

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

legge 24 maggio 1951, n. 392, tutti questi elementi di retribuzione furono conglobati in un'unica voce con lo stipendio, donde l'impossibilità tecnica di applicare quella percentuale sulla parte straordinaria di stipendio e quindi la necessità di questo disegno di legge per permettere nuovamente di fissare una percentuale, questa volta sullo stipendio totale. Detta percentuale viene proposta nella misura del 3 per mille, corrispondente approssimativamente al contributo che veniva corrisposto nel 1929. Sostanzialmente, abbiamo una motivazione tecnica, determinata dal fatto che con la legge con la quale si è sganciato l'ordine della magistratura dal pubblico impiego si sono unificate tutte le varie voci che formavano lo stipendio. Quindi, quella percentuale, che prima era corrisposta soltanto sul lavoro straordinario, oggi è ridotta al 3 per mille su tutto lo stipendio. Sono favorevole, pertanto, all'approvazione di questo disegno di legge, che già è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo raccomanda l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge è così formulato:

« La ritenuta straordinario sugli stipendi dei magistrati, istituita dall'articolo 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276, è stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della Magistratura.

La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Riordinamento del casellario giudiziale.
(Approvato dal Senato). (2195).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del casellario giudiziale.

Nell'ultima seduta eravamo arrivati all'articolo 2. La discussione fu poi rinviata

per consentire un più approfondito esame della materia. Dobbiamo quindi esaminare quest'articolo.

Ne do lettura:

« L'articolo 605 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1°) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenze di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

2°) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3°) sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 febbraio 1926, n. 2008, nonché dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale;

4°) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa è stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1, lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati.

Le disposizioni di cui ai numeri 1°), 2°), 3°) e 4°) non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

CAPALOZZA. È mio intendimento presentare alcuni emendamenti. Siamo d'accordo sul mantenimento della iscrizione nel casellario per i reati previsti dall'articolo 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra) e dall'articolo 252 (frode in forniture in tempo di guerra), ma non possiamo essere d'accordo sul mantenimento della iscrizione per il reato previsto dall'articolo 261,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

secondo capoverso (rivelazione di segreti di Stato). Per quest'ultimo reato chiedo la soppressione della iscrizione nel casellario.

PRESIDENTE. La prego di tener presente che, in questo caso, non dobbiamo esaminare se si debba accordare o meno il beneficio della non iscrizione nel casellario; il casellario deve recare, quanto più è possibile, i precedenti penali dell'imputato che il giudice deve conoscere. Saranno precedenti che suoneranno a condanna o a favore, ma è bene che il giudice conosca tali precedenti.

Lo spirito della legge in esame è di radiare le iscrizioni di scarsa importanza per rendere più agevole il servizio.

CAPALOZZA. Quanto lei osserva è esatto ed è lungi da me la volontà di polemizzare, ma mi deve dare atto che in questo caso vi è una discriminazione fra reato e reato ed anche una discriminazione nell'ambito dello stesso reato. Vi è una discriminazione fra reato e reato, perché si comprendono tutti i reati inclusi in un determinato titolo del codice penale; vi è una discriminazione nell'ambito dello stesso reato, perché proprio nell'articolo 261 del codice penale si esclude l'iscrizione per i reati previsti nel primo e nel secondo comma di questo articolo, ma viene fatto obbligo di iscrizione per lo stesso reato di rivelazione di segreto di Stato previsto nel secondo capoverso dell'articolo 261. È strano che si escluda l'eliminazione della iscrizione proprio per il reato di rivelazione di segreto di Stato, quando questo reato sia stato commesso a scopo di spionaggio politico o militare, mentre si concede l'esclusione della iscrizione nel casellario quando lo stesso stesso reato è stato commesso a scopo di lucro.

Mi sembra che sia molto più grave lo spionaggio a scopo di lucro dello spionaggio a scopo politico o militare.

L'onorevole Mussini mi ricordava un caso capitatogli durante la sua pratica professionale: si trattava di un carabiniere che aveva fatto dello spionaggio politico a favore dei partigiani e che, per questa sua attività, era stato condannato. Ora, questo carabiniere avrà ancora iscritta nel casellario la sua condanna, mentre chi ha fatto spionaggio a scopo di lucro, cioè non mosso da motivi di ordine morale o patriottico, se la vede eliminare. Questo non lo comprendo!

Quindi, propongo di sopprimere, dal numero 3 dell'articolo 2, il riferimento all'articolo 261, capoverso 2°.

Propongo altresì la soppressione delle parole: «262, capoverso 2°». Il secondo capoverso dell'articolo 262 del codice penale dice: «Se

il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a 15 anni». Anche per questo comma dell'articolo 262 valgono le stesse considerazioni che ho fatto per il 2° capoverso dell'articolo 261.

Concludendo, ripeto, il mio emendamento vuole la soppressione, dal numero 3 dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, delle parole: «261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°».

MUSSINI. Proporrei di trasferire queste modifiche in sede di disposizioni transitorie, dato che la materia riguarda fatti avvenuti durante il periodo della resistenza.

AMATUCCI, Relatore. Io sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Capalozza. Mi permetto di fare rilevare che tutte le preoccupazioni devono cadere di fronte all'osservazione che trattasi di sentenze pronunciate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato, per le quali vi sono apposite norme che consentono ai condannati di poter procedere alla revisione del processo ed ottenere la reintegrazione morale, specie quando l'azione è dimostrata essere stata determinata da ragioni politiche o da scopo politico. Quindi, sia per il capoverso 2° dell'articolo 261 che per il capoverso 2° dell'articolo 262 valgono i motivi che ho esposti.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Capalozza, che propone di sopprimere, al n. 3 dell'articolo 2, le parole: «261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione la prima parte dell'articolo 2, così formulata:

«L'articolo 605 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1°) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenze di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

2°) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3°) sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 febbraio 1926, n. 2008, nonché dagli articoli 120 e 252 codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, codice penale».

(È approvata).

Passiamo ora al numero 4°):

« 4°) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili ».

BREGANZE. Mi sembra che il termine di cinque anni previsto dalla norma in esame sia eccessivamente lungo, data la finalità che ci proponiamo, di snellire cioè il servizio del casellario giudiziale. Le contravvenzioni — anche se alcune possono avere un certo rilievo come entità — indubbiamente hanno una importanza non eccessiva agli effetti del giudizio della personalità del reo. Io proporrei, per le sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, di ridurre i termini a 3 anni.

AMATUCCI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Breganze trova accoglimento da parte del relatore. Il periodo di 5 anni per la eliminazione di sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni è stato determinato dal fatto che vi sono contravvenzioni che rivestono particolare importanza, come quelle relative all'ordine pubblico e quelle relative alla pubblica incolumità. Ma se lo scopo della legge è di snellire il funzionamento del casellario giudiziale, mi sembra che, effettivamente, il periodo di 5 anni sia eccessivo, per eliminare le iscrizioni relative a queste sentenze. Aderisco, quindi, alla proposta dell'onorevole Breganze.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

CAPALozZA. Noi siamo d'accordo con l'onorevole Breganze e voteremo in favore del suo emendamento.

ARATA. Io, non solo sono d'accordo, ma desidererei addirittura un termine ancora più breve. È vero — come diceva l'onorevole Amatucci — che vi sono contravvenzioni di

particolare importanza, ma dobbiamo considerare che siamo in tema di assoluzione, e bisogna stabilire il principio che quando una persona è assolta, è assolta, e non debbono esistere dubbi. Comunque, non propongo emendamenti e voterò in favore della proposta Breganze.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Breganze, nel senso di sostituire alle parole: « cinque anni », le parole: « tre anni ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il numero 4 dell'articolo 2, che risulta così formulato: « sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa è stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1, lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati ».

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo in discussione è del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui ai numeri 1°), 2°), 3°) e 4°) non si applicano se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

L'onorevole Amatucci ne propone la soppressione.

AMATUCCI, *Relatore*. La ragione che mi ha determinato a presentare il mio emendamento è questa: poiché nell'articolo 2 sono previste le eliminazioni delle iscrizioni relative a sentenze di proscioglimento dopo che sono decorsi dieci anni, se si tratta di delitti, relative a sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni, anche dopo il periodo di dieci anni, e infine, in seguito all'approvazione dell'emendamento Breganze, delle sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorso il periodo di tre anni, è veramente strano che noi non procediamo all'applicazione di questi benefici, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale, solo perché, ad esempio, un povero disgraziato ha riportato, dieci o venti anni fa,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

una precedente sentenza penale, anche di contravvenzione. È vero che qualche collega mi ha detto che la legge parla di iscrizioni in materia penale, e che quindi può trattarsi anche di una iscrizione di una contravvenzione al regolamento municipale, che contiene disposizioni di natura penale; ma, se un certo periodo di tempo è decorso, se naturalmente lo scopo della legge è quello di snellire l'ordinamento del casellario giudiziale, mi sembra che la proposta della soppressione non faccia altro che ricollegarsi al codice del 1913, che all'articolo 360 prevedeva appunto questa eliminazione graduale nel tempo, concetto che è stato riaffermato nell'articolo 605 dell'attuale codice di procedura penale.

Perciò, mi permetto di insistere perché questo capoverso dell'articolo 2 venga soppresso.

MUSSINI. Secondo il testo della legge anche una sentenza di assoluzione sarebbe un elemento ostativo: il che mi sembra assurdo.

CAPALOZZA. Anch'io sono perfettamente d'accordo col relatore e con l'onorevole Mussini. La disposizione si applicherebbe perfino nei confronti delle sentenze del tribunale speciale per la difesa dello Stato: il che è palesemente assurdo. Pertanto, mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'ultimo capoverso.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono contrario alla soppressione di questa disposizione. È vero che queste disposizioni tendono a caricare il meno possibile il casellario; tuttavia non bisogna eccedere. Non ci si può fermare a particolari in base ai quali si potrebbe facilmente accedere all'opinione di sopprimere senz'altro l'ultimo comma di questo articolo. Se abbiamo stabilito facilitazioni che consentono la non iscrizione, non dobbiamo dimenticare che lo scopo del casellario è di conservare traccia di tutti i precedenti di un individuo che può essere ancora passibile di azione penale. Se una persona ha già altri precedenti penali, queste facilitazioni non possono essere accordate.

MUSSINI. Chi attualmente commette una contravvenzione e viene assolto ha il beneficio di non vedersi iscritta la condanna; ma chi in passato ha avuto una assoluzione per una contravvenzione non ha lo stesso trattamento, il che costituisce una evidente contraddizione. Sono perciò favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

ARTALE. Mi rendo conto del fondamento che è alla base delle obiezioni che sono state fatte dal Governo e del fondamento

delle sue preoccupazioni; tuttavia, io penso di poter dare voto favorevole alla proposta di soppressione.

PRESIDENTE. A termine di regolamento, essendovi solo un emendamento soppressivo dell'intero comma, pongo in votazione il mantenimento del testo del comma stesso:

« Le disposizioni di cui ai numeri 1^o), 2^o), 3^o) e 4^o) non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

(Non è approvato).

L'articolo 2 risulta approvato nel seguente testo:

« L'articolo 605 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1^o) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenze di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

2^o) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3^o) sentenze pronunciate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 25 febbraio 1926, n. 2008, nonché dagli articoli 120 e 252 del Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2^o, 262, capoverso 2^o, Codice penale;

4^o) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa è stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente, n. 1, lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ogni Autorità avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

« Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

ARTALE. Se una amministrazione pubblica, prima di assumere un dipendente, va a vedere qual'è la sua posizione penale presso il casellario può trovare delle risultanze difformi da quelle del certificato penale che lo stesso aspirante può presentare ad un datore di lavoro privato; in questo caso deve attenersi alle risultanze che emergono dal certificato penale presentato dalla parte, che potrebbe portare « nulla », o a quella del casellario da cui potranno risultare delle condanne? Questa è la domanda che io mi pongo.

AMATUCCI, *Relatore*. Debbo fare rilevare all'onorevole Artale che il porre in questa sede la questione mi pare che esorbiti dal provvedimento di cui ci stiamo occupando: egli, in sostanza, fa osservare che mentre nel caso in cui un individuo debba essere assunto da una ditta, a prova della propria incensurata condotta, basta che esibisca il certificato penale con la dichiarazione « nulla », invece, se questo certificato penale viene chiesto da un'amministrazione pubblica o da una azienda incaricata di pubblico servizio, questa amministrazione od azienda ha diritto di vedere scritta nel certificato tutta la cartella biografica penale. L'onorevole Artale nota una certa disparità. Io faccio rilevare che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 riguarda le informazioni relative a determinate persone che debbano servire nella pubblica amministrazione o in aziende incaricate di pubblici servizi. Ora è giusto che quando, per esempio, bisogna nominare un componente dell'istituto autonomo delle case popolari o un componente di una qualsiasi commissione amministrativa, la pubblica amministrazione sappia, attraverso tutti i precedenti del soggetto, quale sia stata la sua condotta, in modo da poter bene valutare la sua moralità. Quando si tratta di un impiego privato, l'esistenza di una contravvenzione

o di certi reati non costituisce difficoltà tale da impedire l'assunzione dell'aspirante. D'altra parte, il rappresentante del Governo faceva osservare che queste annotazioni ai fini di una valutazione dell'individuo, quando le informazioni vengano chieste da una azienda esercente un pubblico servizio, è bene che risultino, perché anche una assoluzione per incapacità di intendere e di volere di un minore può costituire un elemento di valutazione della sua personalità, ai fini di una moralizzazione completa della pubblica amministrazione. Per queste ragioni, penso che le perplessità dell'onorevole Artale possano essere superate.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo 3 del disegno di legge si riferisce all'articolo 606 del codice di procedura penale, mentre per quanto riguarda i certificati richiesti da enti privati c'è l'articolo 608, sul quale non si porta alcuna modificazione. La questione che sorgeva si riferiva soltanto all'opportunità di non far menzione, nel certificato richiesto da autorità amministrative a scopo di assunzione, del caso di colui che ha avuto il perdono giudiziario, del minore non imputabile, ecc.

CAPALAZZA. Mi sembra che l'articolo 3 vada benissimo così come è formulato. Perché l'articolo 3 non è altro che una modificazione dell'articolo 606 del codice di procedura penale il quale suona: « Ogni autorità che abbia giurisdizione penale ha diritto di ottenere per ragioni di giustizia penale il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. » e questo primo comma è identico al primo comma del testo proposto nel disegno di legge.

Il secondo comma dell'articolo 606 del codice di procedura penale stabilisce: « Eguale diritto, fatta eccezione per le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche e alle aziende incaricate di pubblici servizi » ecc. Evidentemente, avendo noi, con questo disegno di legge, eliminato anche altre iscrizioni, oltre a quelle previste in questi casi, bisognava naturalmente coordinare questa nuova legge con l'articolo 606 del codice di procedura penale. È evidente che le iscrizioni che sono eliminate non possono essere incluse nel certificato richiesto, perché non possiamo avere quello che non c'è più.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha concordato con l'onorevole relatore il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma del-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

l'articolo 3: « ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento quando si tratta di persona minore non imputabile ».

COLITTO. Desidero un chiarimento. Si tratta di non annotazione nei certificati penali. A richiesta di chi?

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A richiesta di pubbliche amministrazioni, quando si tratta di minori non imputabili.

CAPALOZZA. È una norma liberale. Noi siamo d'accordo con questo emendamento.

ARATA. Poiché con il primo comma dell'articolo 3 si attribuisce a tutte le pubbliche amministrazioni il diritto di chiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti « quando il certificato penale — come chiarisce il secondo comma — è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni », e dato che fra questi atti mi pare che si debba comprendere anche l'assunzione di un dipendente, anche se ciò è in contrasto col certificato penale che egli presenta, io voterò contro questo secondo comma. Invito pertanto l'onorevole Presidente a porre in votazione per divisione i due commi di cui consta l'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3:

« L'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ogni autorità avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici esercizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo: « ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento quando si tratta di persona minore non imputabile ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedi-

menti per i quali, secondo le norme dell'articolo 1, è esclusa la iscrizione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (2232):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Riordinamento del casellario giudiziale » (2195):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Arata, Artale, Belloni, Bergamonti, Borioni, Breganze, Bruno, Bucciarelli Ducci, Capalozza, Colitto, Concetti, Corona Giacomo, Corsanego, Diaz Laura, Facchin, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Liguori, Marzi, Mussini, Paolucci, Riccio, Trulli e Vigo.

La seduta termina alle 11.